

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAPOBIANCO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CAPOBIANCO ERNESTO

Nella seduta del 04/10/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente, in relazione ad un contratto stipulato con l'intermediario il 23 maggio 2013, avente ad oggetto un finanziamento finalizzato all'acquisto di un'autovettura, ha contestato il superamento dei tassi soglia stabiliti dalla normativa antiusura.

In particolare, ha sottolineato che nel contratto in questione gli interessi pattuiti, tenuto conto delle commissioni, remunerazioni e spese connesse (eccezione fatta per imposte e tasse), risultavano superiori al tasso soglia del periodo di riferimento per le operazioni classificate come credito finalizzato all'acquisto rateale. Rilevava infatti, avvalendosi di perizia di parte econometrica, che il solo TAEG, determinato dal tasso nominale e dalle spese connesse (senza neanche calcolare il tasso di mora), risultava superiore al tasso soglia determinato per le operazioni e per il periodo temporale di riferimento. L'usura riscontrata determinava, a suo avviso, la necessità di riformulare il piano di ammortamento con gli interessi corrispettivi al tasso zero, e l'obbligo per l'intermediario di restituzione delle voci di costo illegittimamente applicate.

Chiedeva pertanto la restituzione di euro 4.520,16 a titolo di interessi corrisposti e non dovuti, oltre gli ulteriori interessi maturati e maturandi, nonché al ricalcolo del piano di ammortamento con risparmio futuro, calcolato in perizia, nella misura di euro 73,56.

In subordine eccepiva l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali richiamandosi ai risultati della perizia econometrica.

Costitutosi il resistente rilevava che il contratto di finanziamento, all'art. 12 delle Condizioni Generali, prevedeva un tasso moratorio alternativo a quello del finanziamento, pro tempore vigente durante la mora. Pertanto, riteneva erroneo il punto di vista della ricorrente nel presupporre che - ai fini del calcolo del tasso-soglia oltre il quale gli interessi sarebbero da considerarsi usurari - avrebbero debbano computarsi anche gli interessi di mora applicati al contratto di finanziamento.

Sulla contestazione relativa alla indeterminatezza dell'oggetto del contratto eccepiva l'insussistenza di opacità in ordine a detto requisito del contratto così come ai costi e tassi applicati.

Chiedeva pertanto che il ricorso fosse rigettato.

DIRITTO

Nel caso di specie si controverte circa l'usurarietà di un prestito personale e della conseguente applicabilità della sanzione civilistica della non debenza d'interessi di cui all'art. 1815, comma 2, c.c.

Il contratto è stato sottoscritto in data 24 maggio 2013 e consiste in un prestito finalizzato all'acquisto rateale di un bene. Esso prevede un periodo di ammortamento di sessanta rate mensili da euro 355,00. Il tasso di interesse per il periodo di ammortamento è fisso ed è pari al 9,64%, il TAEG l'11,39%.

Il tasso soglia rilevato ai fini di usura da Banca d'Italia al momento della stipula del contratto (Il trim. 2013 per credito finalizzato oltre 5 mila euro) è pari al 16,8125%.

Secondo la perizia del ricorrente, già il solo TAEG relativo al contratto in esame si sarebbe attestato al 17,35% , valore ottenuto considerando le spese iniziali (eventuali spese di istruttoria, di polizze, ecc...) e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata.

Va al contrario evidenziato che, anche a voler includere nel computo le polizze assicurative stipulate (che nella specie risultano facoltative), il Teg, valore che deve considerarsi ai fini della verifica dell'usura, risultante dall'operazione, secondo i calcoli effettuati dal collegio, risulta pari al 16,75% valore che si posiziona al di sotto della richiamata soglia usura.

Quanto al tasso di mora la sua disamina contenuta nella perizia del ricorrente rilevarebbe un tasso del 12,640%. Al riguardo va rilevato che secondo l'orientamento del Collegio di coordinamento deve considerarsi insostenibile la tesi dell'equivalenza tra interessi moratori ed interessi corrispettivi in quanto la funzione risarcitoria cui sono deputati tali interessi esclude che ad essi si possa riconoscere alcun ruolo nella concessione del credito e, quindi, nella valutazione di usurarietà del prestito. I medesimi interessi, inoltre, non concorrono nelle rilevazioni periodiche che costituiscono la base di calcolo del tasso soglia (Coll. Coord., decisione n. 1875 del 28 marzo 2014). Stesso discorso va fatto per la penale contrattuale aggiuntiva. Trattasi di voci di costo semmai "riducibili" ai sensi dell'art. 1384 c.c

Non va peraltro sottaciuto che, come correttamente rileva l'intermediario, il contratto in esame contiene una c.d. clausola di salvaguardia mediante la quale è assicurato il contenimento del tasso nei limiti del tasso soglia in vigore al momento della conclusione del contratto.

Né rileva al riguardo, come pretende il ricorrente nel rinviare alla perizia prodotta col ricorso, il computo nel TEG della commissione di estinzione anticipata.

La commissione di anticipata estinzione non rileva ai fini della determinazione del costo del finanziamento.

L'art. 644 c.p., al comma 4, dispone che "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

E' pacifico che la commissione di estinzione anticipata non possa dirsi collegata all'erogazione del credito. Essa infatti non è dovuta nel corso del rapporto ma solo quando il cliente ritenga di recedere *ad nutum* dal contratto di finanziamento così deludendo le aspettative della banca a riceversi l'erogazione del corrispettivo atteso (interesse) fino al termine del rapporto come contrattualmente stabilito. Essa opera, quindi, una volta che il contratto di finanziamento si sia estinto per recesso unilaterale del cliente. Questo vuol dire che la commissione di anticipata estinzione viene corrisposta quando la banca non percepisce più alcun interesse per essersi il rapporto di credito risolto. Essa non può quindi sommarsi all'interesse o prendersi in considerazione come elemento di costo collegato "all'erogazione"

La domanda al riguardo non può quindi essere accolta.

Quanto alla domanda subordinata formulata dal ricorrente rileva il Collegio che nel caso di specie non risultano comprese nel calcolo del TAEG le spese di assicurazione.

E' noto che lo scopo del TAEG è quello di fornire la chiara ed immediata rappresentazione del costo totale del credito; ne consegue che la non corretta determinazione di tale indicatore determina una violazione della normativa di trasparenza oltre che un falso affidamento del cliente (cfr. Collegio Roma, 13 marzo 2015).

L'art. 121 del t.u.b. definisce il TAEG come "il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. 2 Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte". Nelle Disposizioni di Trasparenza 2009 della Banca D'Italia, sez. VII Credito ai consumatori, si prevede che nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito.

Nel caso di specie, nonostante dalla documentazione contrattuale fornita in sede di ricorso, risulti che la polizza assicurativa sia stata configurata come facoltativa, va rilevato che l'esame del testo del contratto finanziamento risulta meramente descrittivo della nomenclatura delle polizze sottoscritte, denominate CVT la prima, con premio pari a € 894,96 e CPI la seconda con premio pari a € 700,70. Risultano poi allegati alla documentazione prodotta dall'intermediario i soli moduli di adesione al programma assicurativo che tuttavia non specificano precisamente quale sia l'oggetto della copertura sebbene sussistano dalla lettura del modulo relativo alla prima sufficienti elementi per consentire di stabilire che la detta polizza riguardi la protezione del mezzo e gli infortuni del conducente.

L'assenza di specificazioni con riguardo alla polizza denominata CPI non consente, allo stato degli atti, di confermare il carattere meramente facoltativo della stessa né che le stessa non abbia avuto alcuna incidenza sulle condizioni praticate al cliente dalla finanziaria erogante il prestito. Emerge, viceversa la polizza è stata sottoscritta contestualmente al finanziamento, sotto forma di adesione ad una polizza collettiva. Sicché è avviso di questo Collegio che i costi connessi a tale assicurazione (€ 700,70) avrebbero dovuto essere ricompresi nel TAEG nel presupposto che la sottoscrizione della polizza fosse condizione per ottenere il finanziamento (Coll. Roma, dec. 3417/2014). Ciò non è avvenuto nel caso di specie; da ciò consegue l'applicazione del disposto dei commi 6 e 7 dell'art. 125-bis t.u.b.: la clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

è nulla e deve essere sostituita ai sensi di quanto disposto dalla citata norma di legge (Coll. Coord., dec. n. 1430/2016) L'intermediario provvederà quindi a rideterminare gli importi dovuti dal ricorrente, con gli eventuali effetti restitutori per l'eccedenza finora percepita rispetto a quanto dovuto dal ricorrente medesimo ai sensi del TAEG così rideterminato.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al ricalcolo degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI